

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 27/04/2021

FATTO

La cliente presenta il ricorso dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, richiamandone interamente il contenuto:

- in fatto, afferma di aver sottoscritto in data 25/11/2015 il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, oggetto della presente controversia, n. ***934; tale contratto veniva anticipatamente estinto in data 30/04/2020 dopo il pagamento di n. 49 rate delle 120 complessive;
- in diritto afferma che, come ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, (cfr. per tutte, 1 sez. 11/9/2019 causa C-383/18), alla luce della Direttiva 2008/48 e della Decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, è suo diritto ottenere la restituzione delle quote delle commissioni finanziarie e di costi riferibili al periodo di finanziamento non goduto.

Pertanto la ricorrente chiede il rimborso di € 1.022,87 oltre ad € 256,00 relativi a una rata versata in eccedenza, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma di aver fornito riscontro al reclamo, confermando la correttezza del conteggio estintivo del prestito e degli importi retrocessi in conformità al contenuto delle previsioni normative e contrattuali.

In ordine alla riunione dei ricorsi promossi dal ricorrente sottolinea che:

- il Cliente ha proposto due distinti ricorsi (all. n. 1 – ricorso del 14/01/2021 relativo al contratto n. 711458) afferenti a diversi rapporti contrattuali aventi ad oggetto il medesimo tema – rimborso degli oneri non goduti, a seguito estinzione anticipata dei contratti di finanziamento - e medesime parti contrattuali.
- pare evidente, che l'intento della Cedente sia quello di attivare due procedimenti distinti mediante frazionamento delle domande, quando in realtà il motivo della

doglianza è unico.

- è opportuno pertanto, per esigenze di economia processuale e di coordinamento, trattare e decidere congiuntamente le due cause in un unico processo (cfr. dec 85/14 Collegio di Coordinamento e ABF 45/10; 93/10; 2944/13; Coll. Coord. 3962/12).

Sull'invocata applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019, sottolinea:

- di aver operato nel pieno rispetto della normativa italiana di attuazione della Direttiva comunitaria;
- la profonda discontinuità dell'interpretazione fornita dalla sentenza cd Lexitor rispetto al quadro normativo interpretativo delineatosi in Italia (disposizioni dell'Organismo di Vigilanza e decisioni ABF);
- appare irragionevole porre a carico degli operatori tutti quei costi che non dipendono dalla durata del contratto e remunerativi di attività già concluse e corrisposti in favore di terzi e da questi regolarmente fatturati;
- l'inapplicabilità della sentenza CGUE è confermata da recenti sentenze dei Tribunali di Napoli e Monza.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti sottolinea che:

- il cliente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati, esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso;
- i costi di cui al punto B e C del contratto, oggetto di contestazione, sono ampiamente ed esaustivamente esplicitati nella loro natura up front;
- in particolare la chiara formulazione della clausola relativa alle commissioni d'intermediazione consente di rilevare che l'importo di € 4.356,00 corrisponde esclusivamente alla remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario del credito intervenuto e indicato sul contratto e nel SECCI, come anche dimostrato dalla relativa fattura, quindi importo non retrocedibile (richiama decisioni dell'ABF 4673/20 e 6108/20).

In ragione di quanto sopra l'intermediario chiede al Collegio il rigetto integrale del ricorso. La cliente, nel contestare le controdeduzioni di controparte, insiste per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

Non è controversa tra le parti l'avvenuta estinzione del prestito dopo il pagamento di n. 49 rate delle iniziali n. 120 sulla base del seguente conteggio estintivo emesso dall'intermediario.

La cliente produce la quietanza liberatoria che conferma l'estinzione del prestito.

La ricorrente chiede la restituzione di n.1 rata versata in eccedenza, pari ad Euro 256,00, tuttavia a sostegno di tale richiesta non allega alcuna documentazione per comprovare il doppio addebito della stessa. Nel reclamo aveva chiesto genericamente la restituzione di eventuali rate pervenute all'intermediario in momenti successivi all'estinzione anticipata e riferite a rate già in essa ricomprese.

In proposito si osserva che in conteggio estintivo risultano n. 3 rate insolute e che nel riscontro al reclamo l'intermediario si rendeva disponibile al rimborso di n.1 rata versata a seguito di estinzione (a cui presumibilmente potrebbe riferirsi la richiesta nel ricorso), una volta ricevute le coordinate bancarie della ricorrente.

L'intermediario non formula alcuna osservazione a tal riguardo nelle controdeduzioni.

Considerato che la cliente non supporta con idonea documentazione la sua richiesta, non sembra dovuto il rimborso della rata versata a seguito di estinzione in virtù del principio della domanda.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.875,08	Tasso di interesse annuale	4,35%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	256,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/04/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,23%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (Voce B)				1.228,80	Upfront	37,23%	457,42		457,42
Spese di attivazione (Voce C)				500,00	Recurring	59,17%	295,83		295,83
									0,00
									0,00
Totale				1.728,80					753,26

L'importo così calcolato non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci del contratto chieste a rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 753,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA